

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Dirigenti Generali

Nomine

Per chi avesse avuto ancora qualche dubbio è arrivata puntualmente la conferma che tutto procede come prima, anzi, peggio di prima.

Questa volta lo spunto per qualche considerazione ci

Agostino Scaramuzzino

viene offerto dalle recenti nomine varate dal Consiglio dei Ministri del 30 gennaio u.s. che, su proposta del ministro Berlinguer, ha provveduto a nominare cinque nuovi dirigenti generali.

A parte il giusto e doveroso riconoscimento per il primo dei cinque, ci sembra di poter dire che, per gli altri quattro, le nomine avvenute lasciano l'amaro in bocca. Ed è questo il punto, sig. Ministro: saremmo curiosi di sapere a quale logica si è ispirato nel formulare la Sua proposta.

Desideriamo innanzitutto richiamare la Sua attenzione sul fatto che non ci pare vi fossero i motivi di urgenza per procedere a queste cinque nomine, e forse sarebbe stato più opportuno aspettare la riforma organizzativa dell'amministrazione centrale e periferica così come prevedeva il D.lgs n. 29 del 1993 e i decreti attuativi della legge n. 59/1997, in modo da individuare esattamente il numero dei dirigenti generali necessari ai vari uffici.

Nel merito delle nomine possiamo dire che, per due di loro, la giovane età anagrafica (non ancora cinquant'anni) e di servizio (quasi 24 anni), avrebbe consigliato ancora un'attesa, dettata per uno di loro anche dal fatto che, essendo il fratello assessore del PDS alla sanità della regione Lazio,

Ministero Pubblica Istruzione

Nominati cinque nuovi dirigenti generali

Il Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1998 su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, ha nominato cinque nuovi Dirigenti Generali nelle persone del dott. R. Tortora, dott. G. Cosentino, dott.ssa M. G. Nardiello, dott. M.G. Dutto e dott.ssa M.D. Testa.

Ai neo promossi felicitazioni e i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Questo non ci esime dal dedicare il fondo del giornale ad una valutazione politica sulle nomine effettuate.

un attimo di riflessione in più non avrebbe guastato.

Per quanto riguarda gli altri due (ai più sconosciuti), possiamo dire che siamo molto combattuti perchè oscilliamo fra i complimenti per le Sue capacità di aver saputo scovare due "talenti" (funzionari bravi e capaci, per carità, ma niente di più; uno di loro è entrato a far parte dell'amministrazione solo nel 1987) e la tentazione di formulare l'ipotesi che si è trattato di due nomine politiche imposte dalla cultura mai sopita delle veline.

A questo proposito ci consenta, sig. Ministro, di dirle che è stata una scelta politica infelice quella di ricorrere per una nomina ad un estraneo all'amministrazione della P.I.: questa scelta tra l'altro significa che all'interno del Suo dicastero evidentemente non c'era più un funzionario capace di assolvere al compito di dirigente generale.

Avevamo sperato, sig. Ministro, che non si lasciasse sfuggire quest'occasione per dimostrare che si era voltata veramente pagina con le logiche del passato e che la cultura

politica del governo del quale Lei fa parte fosse un'altra: dobbiamo invece registrare un'altra amara conferma.

Ma come è nostro costume non ci sottraiamo ad ipotizzare una soluzione alternativa al problema politico posto (la necessità di fare queste nomine).

Poichè non abbiamo il piacere di conoscere tutti i dirigenti superiori del ministero da Lei diretto, ci saremmo necessariamente affidati per un primo orientamento al libro del ruolo del personale della P.I. (1-1-1997), lo avremmo sfogliato, ed avremmo sicuramente trovato una miniera di nomi e di informazioni (come poi ha fatto chi ha scritto questa nota), e, fra i tanti nomi meritevoli, sui quali avremmo richiamato la Sua attenzione, due soli Le vogliamo citare ad esempio perchè ci sembrano i più eclatanti: quelli di due dirigenti superiori nominati nel 1973 e 1974 che con mansioni di Capo Servizio l'uno e di Capo Ispettorato l'altro, hanno diretto egregiamente per

(continua in quarta pagina)

DIBATTITO

Sul quotidiano "Il Giornale" di lunedì 12 gennaio è apparso un'interessante dibattito su un tema sempre attuale: l'inconciliabilità per i cattolici di appartenere alla massoneria.

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori nel proporre le ragioni delle diverse tesi.

Dialogo fra Capo della Massoneria e Vescovo

**Guai a chi
si scandalizza
se in loggia
va un cattolico**

Virgilio Gaito
Gran Maestro
del Grande Oriente d'Italia

Terminato - si spera - il gran polverone sollevato nei giorni scorsi dalla pubblicazione del dossier Achille (a proposito, si saprà mai quanto è costato ai contribuenti?), credo si possano trarre da questa vicenda alcune considerazioni di metodo e di merito.

Non spetta certamente a me stabilire se gli appartenenti ai servizi di sicurezza italiani hanno fatto bene o male il loro mestiere. Spetta però a me denunciare ancora una volta con forza come l'ignoranza e il conformismo di questi "agenti" li abbiano portati a usare sia il termine "massoneria" che l'appartenenza vera o presunta alla massoneria, quale elemento di valutazione estremamente negativo.

E denunciare come venga considerata "scandalosa" una eventuale appartenenza del cardinale Martini, del dottor Di Pietro, del vescovo Nonis alla massoneria, o il sostegno del presidente Clinton a questa istituzione.

Lo voglio dire a chiare lettere: non vi sarebbe assolutamente nulla di scandaloso in tutto questo se solo si pensasse con cognizione di causa, senza pregiudizi e con onestà intellettuale a quello che è il vero significato della Massoneria.

Che va ben oltre il contingente, perchè ha alle spalle quasi tre secoli di storia nel corso della quale ha dimostrato - come Istituzione a carattere iniziatico che ammette uomini liberi e di buoni costumi che credono in un Essere supremo - di non essere una religione né di volerne sostituire alcuna ma di operare per l'elevazione morale dell'uomo e dell'umana famiglia in una visione universalistica fondata sui valori della Libertà, dell'Uguaglianza, della Fratellanza,

(continua in quarta pagina)

**Peccato,
ma l'Architetto
non è il Dio
di noi cristiani**

Pietro Nonis
Vescovo
di Vicenza

Non posso proprio intervenire in prima persona - non più, neanche se provocato - in polemiche giornalistiche riguardanti l'argomento. Troppo ho sofferto in passato. L'ultimo documento, per me decisivo e attendibile in sommo grado, della Chiesa in proposito è la "Dichiarazione sulla massoneria" firmata dal cardinale Joseph Ratzinger, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il 26 novembre del 1983. Scrive Ratzinger: "E' stato chiesto se sia mutato il giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di diritto canonico essa non viene espressamente menzionata come nel codice anteriore. Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie. Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poichè i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla santa comunione.

Non compete alle autorità ecclesastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito, e ciò in linea con la dichiarazione di questa S. Congregazione del 17 febbraio 1981 (cf. EV 7/1137).

(continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

PENSIONI

Gab/V
Prot. n. 24171/BL
Circolare n. 36
Roma, 28 gennaio 1998

OGGETTO: Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola.

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte in materia dalla legge in oggetto fornendo nel contempo alcuni chiarimenti ed indicazioni operative.

A) Nuovi requisiti previsti dalla legge 449/1997 per accedere al trattamento pensionistico 2) Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e per la revoca delle stesse 3) Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età 4) Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo.

1) Nuovi requisiti previsti dalla legge 449/1997 per accedere al trattamento pensionistico (art. 59, comma 6).

Si precisa preliminarmente che, dal 1° gennaio 1998, i nuovi requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al trattamento pensionistico sono quelli indicati nella tabella D, di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per l'anno 1998, essi sono fissati dalla legge in 53 anni di età e 35 anni contributivi o, in mancanza del requisito anagrafico, in 36 anni contributivi.

2) Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e della revoca delle stesse (D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997)

Per il personale del comparto scuola la materia è disciplinata da specifiche disposizioni normative (artt. 510 e 580 del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e art. 1 comma 74 - legge 23 dicembre 1996, n. 662); pertanto, nei confronti di tali dipendenti, non trova applicazione la normativa prevista dall'art. 59 - commi 21, 54 e 55 - della citata legge n. 449 del 1997 per il restante personale del pubblico impiego.

Resta, quindi, confermato al 15 marzo, per gli effetti a valere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico successivo, il termine di presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e di revoca delle stesse, stabilito dal D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997, avendo tale decreto efficacia permanente in assenza di disposizioni che stabiliscano termini diversi.

Poichè nel corrente anno la data del 15 marzo è coincidente con un giorno festivo, il termine ultimo per la presentazione delle istanze in questione è fissato al 16 marzo.

E' opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione del personale del comparto scuola, che ha presentato domanda di dimissioni dal 16 marzo 1997 in poi, sul fatto che lo stesso potrà accedere al trattamento pensionistico soltanto se in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla legge 449/1997 per il restante personale del pubblico impiego; ovviamente, il personale che ne sia sprovvisto valuterà l'opportunità di revocare la

domanda entro il termine del 16 marzo.

La facoltà di revoca può essere esercitata negli stessi termini anche dal personale con domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata entro il 15 marzo 1997, il quale, per effetto delle disposizioni del decreto-legge n. 129 citato, è stato trattenuto in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-98 e dal personale che, pur avendo diritto al collocamento a riposo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1997-98, ha chiesto (ed ottenuto) il differimento di un anno del collocamento a riposo (art. 1 - comma 5 - del testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229).

3) Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età

Il termine per la presentazione di tali richieste resta fissato al 31 marzo di ogni anno (art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Si ricorda che ne ha titolo il personale del comparto scuola che al compimento del 65° anno di età non ha acquisito l'anzianità massima o l'anzianità minima al fine del conseguimento della pensione (art. 509, commi 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994 e art. 10, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417) o che, indipendentemente da tale situazione, intenda permanere in attività per un ulteriore biennio.

4) Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo

Il termine per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio con regime di lavoro part-time per il personale del comparto scuola collocato a riposo per anzianità di servizio, che è stato fissato, con circolare telegrafica n. 828, prot. 22797/BL del 13 dicembre 1997, al 15 marzo di ogni anno, per il corrente anno è prorogato al 16 marzo.

La domanda in argomento può essere presentata anche dal personale collocato a riposo a far data dal 1° settembre o 1° novembre 1997, purchè in possesso dei requisiti previdenziali e/o anagrafici previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 26).

B) Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 59, comma 9 - "Maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno".

L'art. 59 - comma 1 - lettera b) della legge 449/1997, innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione e della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

Per il personale del comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che la cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, con decorrenza, dalla stessa data del relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico e contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre successivo.

La norma ha l'evidente scopo di non costringere il personale in que-

stione, per il quale come è noto, la decorrenza del collocamento in quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, a rimanere in attività di servizio fino al 1° settembre o 1° novembre dell'anno scolastico o accademico successivo.

Si precisa inoltre che il personale che compie il 65° anno di età nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre successivo sarà collocato in quiescenza il 1° settembre o 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età (v. art. 509, comma 1, del t.u. 297/1994), almeno che non intenda, con apposita domanda, avvalersi del disposto di cui al richiamato art. 59, comma 9.

C) Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 59, comma 9 - 1) Personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997 Collocamento a riposo in due scaglioni 2) Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 129/1997 e personale in esubero

1) Personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997 - Collocamento a riposo in due scaglioni

L'art. 59 - comma 9 - della legge 449/1997 dispone che il personale del comparto scuola le cui domande di dimissioni presentate entro il 15 marzo 1997 non sono state accolte per effetto della normativa contenuta nel sopra richiamato D.L. 129/1997, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998/99 e in quello 1999/2000.

Per stabilire lo scaglione di appartenenza di tale personale, nei confronti del quale, giova rammentare, è garantita, in materia di trattamenti pensionistici, l'applicazione della normativa in vigore al 21 maggio 1997, (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 129/1997) si terrà conto, prioritariamente, in sede di formazione degli scaglioni medesimi, dei requisiti di età anagrafica (53 anni) e di anzianità contributiva (35 anni di contribuzione) ovvero di sola anzianità contributiva (36 anni) richiesti dalla nuova legge al personale del pubblico impiego nel 1998. Per la parte residua, sino al contingente previsto, si terrà conto del requisito della maggiore età anagrafica.

La compilazione degli scaglioni di cui trattasi sarà elaborata automaticamente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.

A tal fine gli Uffici competenti comunicheranno, con la massima sollecitudine, nei giorni successivi alla data del 16 marzo, tramite S.T.D., l'anzianità contributiva espressa in anni, mesi e giorni, maturata, da ciascun dipendente interessato, alla data del 16 marzo 1998. Eventuali variazioni relative all'anzianità contributiva, successive alla predetta data, saranno comunicate tempestivamente al Sistema.

Detta anzianità potrà essere determinata dai competenti Uffici sulla base degli atti in loro possesso, richiedendo agli interessati, ove necessario, tramite le istituzioni scolastiche di titolarità, una dichiarazione dei servizi e/o dei periodi da valutare per il trattamento pensioni-

stico, utilizzando, al riguardo, l'unito modello.

2) Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 129/1997 e personale in esubero.

Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229, (cessazione dal servizio per invalidità, personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, personale femminile che abbia compiuto il 60° anno di età) nonchè, con le modalità specificate nell'art. 59, comma 9, della legge 449/1997, del personale che al termine delle operazioni di mobilità sarà in esubero.

Ne consegue che i dipendenti del comparto scuola che si trovino nelle condizioni sopra precisate, potranno presentare domanda per accedere al trattamento pensionistico, anche se privi dei nuovi requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla legge 27.12.1997, n. 449 per il restante personale del pubblico impiego.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare, che dovrà essere riprodotta e trasmessa ai Capi delle istituzioni scolastiche ed educative site sui rispettivi territori, compresi i direttori dei Conservatori e delle Accademie.

Sarà gradito un cenno di assicurazione di adempimento.

Il Ministro

Gabinetto
Circolare n. 3
Prot. n. 23256/BL
Roma, 8/1/1998

OGGETTO: Sperimentazioni nelle scuole secondarie superiori per l'anno scolastico 1998/1999

Con decreto ministeriale n. 765 del 27.11.1997 è stata autorizzata la sperimentazione di alcuni aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge n. 59/1997, invitando le scuole ad utilizzare direttamente i nuovi spazi di flessibilità organizzativa e didattica in essa indicati.

Con l'inizio di gennaio è previsto l'avvio in Parlamento dell'esame del disegno di legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, che costituirà il riferimento obbligato per la ridefinizione degli assetti curriculari dei diversi indirizzi di studio.

Questa situazione per un verso offre alle scuole nuovi ampi spazi di autonomia organizzativa e metodologico-didattica e per altro verso rende necessario attendere l'indirizzo politico del Parlamento per una revisione sostanziale degli ordinamenti degli studi. Conseguentemente si rende possibile autorizzare per il prossimo anno scolastico 1998/1999 solo il rinnovo per le prime classi, anche con modifiche, delle sperimentazioni già autorizzate presso ciascuna scuola, secondo le specifiche domande dell'utenza.

Non saranno pertanto autorizzate, per il medesimo anno scolastico, le richieste di nuove sperimentazioni.

Ciò vale anche per le sperimentazioni curriculari del biennio dell'autonomia, in atto presso circa 150

scuole secondarie superiori, fino alla prevista verifica dei loro esiti.

Per quanto riguarda invece gli istituti e le scuole magistrali, considerato che con D.L. 10.3.1997 sono stati soppressi, a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studi ordinari triennali e quadriennali, si dispone che in detti istituti possano essere autorizzati nuovi corsi sperimentali quinquennali sia delle tipologie già esistenti, sia riferiti ad autonomi progetti presentati dalle singole scuole, purchè ovviamente nell'ambito delle terminalità esistenti.

Il Ministro

Circolare n. 19
Prot. n. 39
All. 1
Roma 20/01/98

OGGETTO: Personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. della scuola - Attività di formazione ed aggiornamento ai fini della progressione economica.

Sono pervenuti quesiti sul passaggio, dal 1° gennaio 1998, alla posizione stipendiale successiva a quella in godimento al 31 dicembre 1997 dopo il decorso dei periodi di permanenza indicati nella tabella B allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995.

Ai fini dell'attribuzione della posizione retributiva successiva di cui trattasi, si fa presente che devono ritenersi valide le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 7 - prot. 10219/BL - dell'8 gennaio 1997.

Si rivolge, in particolare, l'invito, da estendere alle dipendenti istituzioni scolastiche per la parte di propria competenza, ad effettuare, con la massima tempestività, l'adempimento dell'invio della scheda, di cui si unisce un fac-simile, relativa alla comunicazione dell'insussistenza dei requisiti necessari per il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di attuale appartenenza.

Le competenti Direzioni Provinciali del Tesoro attribuiranno, ove non ricevano la suddetta scheda, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il trattamento economico correlato alla nuova classe stipendiale, fermo restando il recupero delle maggiori somme corrisposte qualora fosse accertata l'assenza delle condizioni richieste per il conferimento della successiva posizione retributiva. Sulla eventualità di tale recupero dovrà essere espressamente richiamata in modo particolare l'attenzione di tutto il personale interessato.

I Provveditori agli Studi sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative funzionanti sui rispettivi territori, compresi i direttori dei Conservatori e delle Accademie.

La presente Circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici.

Il Ministro

Trasferimenti

Scadenario

PERS. DIRETTIVO

Trasferimenti e passaggi
Art. 4

Termini per le operazioni di mobilità

| | |
|---|-----------|
| 1 - Termine ultimo presentazione domanda di movimento .. | 10 marzo |
| 2 - Termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili ... | 10 giugno |
| 3 - Pubblicazione dei movimenti | 24 giugno |

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

PERS. DOCENTE

art. 16

Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

| | |
|---|--------------|
| 1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza (art. 13) debbono presentare domanda entro i termini sottoindicati: | |
| docenti di scuola materna | 27 febbraio; |
| docenti di scuola elementare | 10 marzo; |
| docenti di scuola secondaria di I grado | 27 febbraio; |
| docenti di scuola secondaria di II grado | 27 febbraio. |

art. 22

Pubblicazione dei movimenti

| | |
|---|------------|
| 1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate (art. 13) alle date seguenti: | |
| scuole materne | 28 aprile; |
| scuole elementari | 6 luglio; |
| scuole di istruzione secondaria di I grado ... | 20 maggio; |
| scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica | 10 giugno |

Pers. A.T.A.

art. 48

| | |
|---|--------------|
| 1 - termine ultimo presentazione domanda di trasferimento al capo di istituto (art. 50) | 27 febbraio; |
| 2 - termine ultimo invio domanda al provveditore agli studi della provincia da parte del capo di istituto (art. 50) | 5 marzo; |
| 3 - termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande (art. 56) | 21 aprile; |
| 4 - termine ultimo invio al sistema della rinuncia alle domande per gravi ed eccezionali motivi (art. 56) | 11 maggio; |
| 5 - termine ultimo pubblicazione posti disponibili ai fini dei trasferimenti (art. 137 del c.C.N.D.) | 19 maggio; |
| 6 - pubblicazione dei trasferimenti (art. 57) | 2 giugno. |

O.M. 11 del 14/1/1998

Art. 1 -

Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 1998/99, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari.
2. Le norme contenute nella presente O.M. determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola concordato il 19 dicembre 1997.
3. I termini previsti nella presente ordinanza possono essere modificati con apposita circolare ministeriale al fine di corrispondere ad eventuali sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 2 -

Pubblicazione

1. Le presenti disposizioni sono pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna provincia mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico.

Art. 3 -

Personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento

1. Limitatamente all'A.S. 1998/1999 si applicano ai dirigenti scolastici e al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e Trento le disposizioni contenute nella presente O.M. - ivi comprese quelle relative alla presentazione e alla valutazione delle domande da parte dei sovrintendenti scolastici di Trento e Bolzano e gli intendenti scolastici in lingua tedesca ed in lingua ladina - non essendo ancora intervenuta la contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente dal:
D.L.vo 24.07.1996, n. 433
D.L.vo 24.07.1996, n. 434

Omissis

(Vedere Ordinanza)

Lavori Parlamentari - Senato

In occasione dell'esame in aula, fissato per il giorno 11 febbraio, del d.d.l. n. 932 (disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico), la segreteria generale della F.I.S. ha fatto pervenire ai gruppi parlamentari la seguente lettera, con la proposta di modifiche da apportare al testo.



Modifiche da apportare al testo del Disegno di Legge n. 932

pag. 18, Art. 2, comma 5, riga 2.
modificare 1996-97 in 1997-98 e sopprimere: "di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97".

Nota: la ragione di tale richiesta scaturisce dalla necessità di "salvare" quel personale docente (oggi in servizio e più che trentenne) che ha maturato i 360 gg. e che per effetto della razionalizzazione (soppressione di posti) non ha avuto più la possibilità di insegnare nell'ultimo triennio (1995-98).

Conservatori

pag. 22, art. 4, comma 4, lettera c), riga 4, dopo: "graduatorie nazionali"

inserire: "o di istituto"

Nota: fino al 1995 le graduatorie per supplenze nei Conservatori di Musica sono sempre state compilate in base a graduatorie di Istituto con accesso vincolato al conseguimento del giudizio di idoneità nella valutazione dei titoli artistici. (Potendo fare domanda in 10 Istituti c'era sempre un ragionevole equilibrio fra idoneità ed esclusioni. Le graduatorie nazionali, pubblicate nel 1995 e nel 1996, hanno invece ridotto drasticamente la possibilità di idoneità al giudizio di una sola commissione, spesso scandalose esclusioni).

pag. 23, Art. 4, comma 4, lettera c), riga 1, dopo: "testo unico"

inserire: "o dalle relative ordinanze ministeriali"

Nota integrativa della precedente:

O.M. 15/06/1984 e O.M. n. 70 del 21/2/89 prorogata fino al

1995 (Fin qui valeva l'idoneità di Istituto, ottenibile come già detto in 10 Istituti). Queste sono le ordinanze delle quali chiediamo il riconoscimento delle conferite idoneità, idoneità per le quali moltissimi precari hanno insegnato essendo "conditio sine qua non" per accedere alle supplenze. Peraltro gli immessi in ruolo con la L. 417/89 avevano accumulato servizio (i famosi 360 giorni) grazie alle idoneità di Istituto.

O.M. 106 8/04/1993 (Istituzione graduatorie nazionali - una sola possibilità di vaglio dei titoli - qui cominciano i guai) pubblicata nientemeno che il 20/10/1995 !!!! 2 anni e mezzo dopo subito scaduta in quanto triennale. Immediata pubblicazione della O.M. n. 455 2/08/1996 (con conseguenti, innumerevoli ricorsi).

pag. 23, Art. 4, comma 4, lettera c), righe 4 e 5, sopprimere: "della preparazione culturale e del possesso" Nota: per altri comparti è già stata eliminata la dicitura "culturale", troppo spesso, data la genericità e vastità, fonte di arbitri nella valutazione.

pag. 23, Art. 4, comma 5, riga 9, sopprimere "1996-97" e sostituire con: "1997-98"

pag. 23, Art. 4, comma 5, righe 11 e 12, dopo: "1995-96" sostituire: "e" con "," (virgola) e dopo: "1996-97" aggiungere: "e 1997-98".

pag. 23, Art. 4, comma 6, riga 6, dopo: "titoli artistici", eliminare il: "e" (punto), inserire una: "e" (virgola) ed aggiungere: "valutati secondo nuova apposita tabella".

Nota: il vecchio problema di "chi giudica chi". Forse un concerto alla Scala vale più di un concerto nel proprio condominio. La rabbia accumulata negli anni deriva proprio dagli arbitri operati in questo ambito.

Sappiamo bene che formulare una tabella è molto difficile, ma è sicuramente possibile, magari consultando gli addetti ai lavori. Anche se perfettibile, venga l'invito dal legislatore a che si crei una più equilibrata base di partenza.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Agostino Scaramuzza)

Agostino Scaramuzza



OPINIONI

Parità scolastica. Il buono-scuola resta la soluzione

La parità scolastica si può ottenere attraverso la creazione del "buono-scuola". Questa idea fu avanzata, nel 1957, da un liberale, il prof. Valitutti, per me il più capace uomo di scuola del dopoguerra. Tale proposta era accompagnata dalla richiesta della abolizione del valore legale del titolo di studio in quanto solo così si poteva creare una autentica concorrenza fra Scuola di Stato e Scuola privata perché le famiglie avevano tutto l'interesse a mandare i propri figli in quelle scuole che davano maggiore affidamento nella preparazione agli esami di ammissione all'esercizio delle varie professioni e all'Università.

Aggiungo due cose importanti: 1) che i buoni-scuola non dovrebbero essere negoziabili, ma nominali. Lo Stato, in questo modo, risparmierebbe, in termini economici, moltissimo perché è noto che molti giovani interrompono gli studi prima del termine; 2) sempre con il buono-scuola si eliminerebbero gli innumerevoli "diplomifici" che hanno soltanto scopo speculativo.

Inoltre questa soluzione eviterebbe l'opposizione di coloro che sostengono che la Costituzione vieta il finanziamento delle scuole private in quanto esso andrebbe alle famiglie.

Oltretutto si risolverebbe anche il problema del numero chiuso per alcune facoltà universitarie. Con l'esame di ammissione obbligatorio, la soluzione diventerebbe automatica.

Questa sarebbe una vera riforma della scuola. Il resto è contorno, sempre discutibile.

Vincenzo Rienzi
presidente dell'Associazione
scuola secondaria italiana (Assi)



Osservatorio Parlamentare

Un'iniziativa per rafforzare il ruolo dell'opposizione del Polo

Oltre novanta parlamentari del Centrodestra hanno già aderito alle Commissioni istituite da Aelle Osservatorio Parlamentare, la fondazione di cui sono garanti Francesco D'Onofrio, Roberto Formigoni, Diego Masi, Antonio Martino e Adolfo Urso, la cui iniziativa è stata presentata mercoledì 28, nel corso di una affollata manifestazione nella sede di Palazzo Serlupi Crescenzi in Via del Seminario 113, dal titolo: "L'opposizione diventa alternativa".

I lavori sono stati presieduti dal segretario generale di Aelle Osservatorio Parlamentare Gianluca Brancadoro.

Le Commissioni, composte da parlamentari di tutte le forze di Centrodestra e da esponenti della società civile, culturale e produttiva, sono complessivamente quattordici e riflettono la composizione delle commissioni della Camera dei Deputati.

Secondo i promotori dell'iniziativa, questi organismi dovranno realizzare proposte di legge comuni sugli argomenti più significativi del dibattito politico, per realizzare le basi programmatiche e legislative del nuovo Polo.

"Il nuovo regolamento della Camera - ha spiegato Urso - consente alle forze di opposizione di inserire nel calendario dei lavori proprie iniziative legislative, che saranno esaminate anch'esse in tempi certi e celeri. Per questo, noi chiediamo alle forze del Centrodestra di utilizzare l'occasione per trovare i punti programmatici sui quali sia possibile rifondare la coalizione in una chiara posizione alternativa rispetto al governo delle sinistre. La nostra iniziativa è chiaramente in controtendenza rispetto alle fibrillazioni e alle spinte disgregatrici di questi giorni, e proprio per questo assume una grande valenza politica. L'Osservatorio è la "casa comune" del Centrodestra". L'ex-ministro degli Esteri Martino, dal canto suo, ha rilevato la "necessità di realizzare una piattaforma programmatica comune, chiara, coerente, concreta, credibile e calendarizzata, composta di pochi punti che, accetati da tutti, servano ad evidenziare che, al di là delle differenze, esiste un progetto politico dell'opposizione alternativo a quello delle sinistre".



Concorso

Ai via la campagna di educazione alimentare sui prodotti ittici "Una Sana Alimentazione dal Mare"
Concorso "Il pescatore in teatro", premio: una settimana in Calabria

Diffondere tra gli studenti italiani le qualità nutrizionali dei prodotti ittici, valorizzando al contempo la figura del pescatore: questi gli intenti della campagna nazionale di sensibilizzazione e di educazione alimentare "Una Sana Alimentazione dal Mare", promossa dalla Direzione generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero per le Politiche Agricole e rivolta alle scuole medie inferiori italiane.

All'interno dell'opuscolo si trova il concorso "Il Pescatore in Teatro", che prevede per i giovani studenti la realizzazione di un testo teatrale. Gli elaborati possono prendere spunto dalla vita dei pescatori, dalle storie e dalle tradizioni del mare della propria città, dalle problematiche sociali, culturali e ambientali proprie del rapporto uomo/mare, dal ruolo che i prodotti della pesca hanno nell'alimentazione. La rappresentazione che ne deriverà non dovrà superare i 30 minuti. (Termine: 11 maggio 1998).

Il premio per i primi dieci gruppi classificatisi è un soggiorno gratuito di una settimana (l'ormai nota "Settimana azzurra") in Calabria, a settembre '98.

Per informazioni: Ufficio Stampa "Vivere il Mare" Tel. 06-44236660 - 44250313 - 442435671 - fax 06/44250286

Guai a chi si scandalizza se in loggia va un cattolico

(continuazione dalla prima pagina)

della Tolleranza, finora fieramente avversati dalla Chiesa cattolica, ma ormai accettati e invocati in particolare dall'attuale pontefice.

Che a certi 007 nostrani piaccia o no, alla Massoneria hanno appartenuto molti tra i passati presidenti degli Usa; Clinton fu riconosciuto meritevole di sostegno dall'Ordine paramassonico di De Molay che forma i giovani agli ideali massonici. Rabin e re Hussein hanno, per anni, lavorato insieme, come Fratelli, per far decollare il processo di pace in Medio Oriente. Le Nazioni Unite e la Croce Rossa sono anch'esse espressioni della Massoneria internazionale. Fu il massone Sabin a debellare il flagello della poliomielite; fu il massone Aldrin a sbarcare sulla Luna lasciandovi il vessillo della Massoneria.

Per restare alle più recenti vicende di casa nostra, ricordo che diciotto dei trecentotrentasei Martiri delle Fosse Ardeatine erano Massoni; che la Costituzione della Repubblica italiana è stata fisicamente scritta anche da Meuccio Ruini, Massone, presidente della Commissione costituente; che le Brigate rosse hanno assassinato il Massone Lando Conti, il sindaco più amato dai fiorentini.

Ma davvero c'è qualcuno che può pensare di cancellare - in Italia tutto il significato universale di questo pensiero di amore e di libertà per la riprovevole vicenda P2, condannata dal Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani prima ancora che dalla Commissione Anselmi?

Certo, io capisco benissimo l'imbarazzo del presidente Scalfaro, che si compiace portare all'occhiello il distintivo dell'Azione cattolica, nel proclamare il diritto di tutti alle libertà fondamentali eccetto che per i Massoni che pure ripetutamente lo hanno invitato a uscire da un inammissibile agnosticismo.

Certo, come capisco quanti non battono ciglio se un Tribunale civile (la notizia - Ansa - viene da Perugia ed è dello scorso 30 dicembre) considera corretto che l'Ordine dei giornalisti "chieda a un giornalista di dichiarare la sua eventuale appartenenza alla Massoneria" non ritenendo ciò "in contrasto con i diritti costituzionali di libertà di associazione e di manifestazione del pensiero e delle leggi sulla riservatezza".

Sono i corsi e i ricorsi della Storia: l'Inquisizione, Girolamo Savonarola, Giordano Bruno. I negri, gli ebrei. Oggi - in Italia i Massoni. Non importa: ma attenzione a certi attentati alla libertà e alla dignità dell'uomo perchè l'ombra sanguinaria della dittatura è alle porte.

Per quello che mi riguarda ho cercato di impostare la mia Gran Maestranza ponendo la cultura, la solidarietà, la tolleranza al centro di tutta l'attività del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. (A proposito, lo sanno i lettori del Giornale che la presidenza del Senato della Repubblica, sedente in Palazzo Giustiniani per l'appunto, non ha ancora adempiuto all'impegno del presidente Spadolini di restituirci, dopo la confisca del fascismo, una parte di quel palazzo che sarà destinato a Museo storico della Massoneria?).

E, nella logica della tolleranza, plaudo alle aperture di Papa Wojtyla che con grande sofferenza, in età avanzata, trova ancora la forza e il coraggio di spezzare in nome della Libertà quelle catene che gli lacerano la carne. A Cuba, dunque. E Dio solo sa quante volte egli avrà, dalla sua finestra, rivolto lo sguardo verso Villa Il Vascello, dalla quale gli abbiamo lanciato continui messaggi di amore e di riconciliazione. Ma forse per le sue forze, questa, è una catena troppo pesante da spezzare.

Virgilio Gaito
Gran Maestro
del Grande Oriente d'Italia

Peccato, ma l'Architetto non è il Dio di noi cristiani

(continuazione dalla prima pagina)

"Il sommo pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto, ha approvato la presente dichiarazione".

Questo è il testo ufficiale. Lo pubblica l'"Enchiridion Vaticanum" che affianca un commento esplicativo tratto dall'Osservatore Romano. Eccolo per ampi stralci.

"Da quando la Chiesa ha iniziato a pronunciarsi nei riguardi della massoneria, il suo giudizio negativo è stato ispirato da molteplici ragioni, pratiche e dottrinali. Essa non ha giudicato la massoneria responsabile soltanto di attività sovversiva nei suoi confronti, ma fin dai primi documenti pontifici in materia e in particolare nella enciclica Humänum genus di Leone XIII (20.4.1884), il magistero della Chiesa ha denunciato nella massoneria idee filosofiche e concezioni morali opposte alla dottrina cattolica. Per Leone XIII esse si riconducevano essenzialmente a un naturalismo razionalista, ispiratore dei suoi piani e delle sue attività contro la Chiesa. Nella sua lettera al popolo italiano Custodi (1892) scriveva: "Ricordiamoci che il cristianesimo e la massoneria sono essenzialmente inconciliabili, così che iscriversi all'una significa separarsi dall'altra". Non si poteva pertanto tralasciare di prendere in considerazione le posizioni della massoneria dal punto di vista dottrinale, quando negli anni 1970-1980 la sacra congregazione era in corrispondenza con alcune conferenze episcopali particolarmente interessate a questo problema, a motivo del dialogo intrapreso da parte di personalità cattoliche con rappresentanti di alcune logge che si dichiaravano non ostili o persino favorevoli alla Chiesa. Ora lo studio più approfondito ha condotto la Congregazione per la dottrina della fede (Scdf) a confermarsi nella convinzione dell'inconciliabilità di fondo tra i principi della massoneria e quelli della fede cristiana. Prescindendo pertanto dalla considerazione dell'atteggiamento pratico delle diverse logge, di ostilità o meno nei confronti della Chiesa, la sacra congregazione ha inteso collocarsi al livello più profondo e d'altra parte essenziale del problema: sul piano cioè dell'inconciliabilità dei principi, il che significa sul piano della fede e delle sue esigenze morali".

Continua l'Osservatore: "A proposito dell'affermazione sull'inconciliabilità dei principi tuttavia si va ora da qualche parte obiettando che essenzialmente della massoneria sarebbe proprio il fatto di non imporre alcun "principio", nel senso di una posizione filosofica o religiosa che sia vincolante per tutti i suoi aderenti, ma piuttosto di raccogliere insieme, al di là dei confini delle diverse religioni e visioni del mondo, uomini di buona volontà sulla base di valori umanistici comprensibili e accettabili da tutti. La massoneria costituirebbe un punto di coesione per tutti coloro che credono nell'Architetto dell'universo e si sentono impegnati nei confronti di quegli orientamenti morali fondamentali che sono definiti ad esempio nel decalogo; essa non allontanerebbe nessuno dalla sua religione, ma al contrario costituirebbe un incentivo ad aderirvi maggiormente.

"In questa sede - afferma l'autorevole commentatore - non possono essere discussi i molteplici problemi storici e filosofici che si nascondono in tali affermazioni. Che anche la Chiesa cattolica spinga nel senso di una collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, non è certamente necessario sottolinearlo, dopo il concilio Vaticano II.

L'associarsi nella massoneria va tuttavia decisamente oltre questa legittima collaborazione e ha un significato ben più rilevante e discriminante di questo. Innanzitutto si deve ricordare

che la comunità dei "liberi muratori" e le sue obbligazioni morali si presentano come un sistema progressivo di simboli dal carattere estremamente impegnativo. La rigida disciplina dell'arcano che vi domina rafforza ulteriormente il peso dell'interazione di segni e idee. Anche se si afferma che il relativismo non viene assunto come dogma, tuttavia si propone di fatto una concezione simbolica relativistica, e pertanto il valore relativizzante di una tale comunità morale-rituale, lungi dal poter essere eliminato, risulta al contrario determinante. In tale contesto, le diverse comunità religiose, cui appartengono i singoli membri delle logge, non possono essere considerate se non come semplici istituzionalizzazioni di una verità più ampia ed inafferrabile. Il valore di queste istituzionalizzazioni appare, quindi, inevitabilmente relativo, rispetto a questa verità più ampia, la quale si manifesta invece piuttosto nella comunità della buona volontà, cioè nella fraternità massonica".

Ecco le conseguenze: "Per un cristiano cattolico, non è possibile vivere la sua relazione con Dio in una duplice modalità, scindendola cioè in una forma umanitaria-sovracconfessionale e in una forma interna-cristiana. Egli non può coltivare relazioni di due specie con Dio, né esprimere il suo rapporto con il Creatore attraverso forme simboliche di due specie. Ciò sarebbe qualcosa di completamente diverso da quella collaborazione, che per lui è ovvia, con tutti coloro che sono impegnati nel compimento del bene, anche se a partire da principi diversi. Anche quando, come già si è detto, non vi fosse un'obbligazione esplicita di professare il relativismo come dottrina, tuttavia la forza relativizzante di una tale fraternità, per la sua stessa logica intrinseca, ha in sé la capacità di trasformare la struttura dell'atto di fede in modo così radicale da non essere accettabile da parte di un cristiano, "al quale è cara la sua fede" (Leone XIII). Questo stravolgimento nella struttura fondamentale dell'atto di fede si compie, inoltre, per lo più, in modo morbido e senza essere avvertito: la salda adesione alla verità di Dio, rivelata nella Chiesa, diviene semplice appartenenza a un'istituzione, considerata come una forma espressiva particolare accanto ad altre forme espressive, più o meno altrettanto possibili e valide, dell'orientarsi dell'uomo all'eterno.

"La tentazione ad andare in questa direzione è oggi tanto più forte, in quanto essa corrisponde pienamente a certe convinzioni prevalenti nella mentalità contemporanea. L'opinione che la verità non possa essere conosciuta è caratteristica tipica della nostra epoca e, nello stesso tempo, elemento essenziale della sua crisi generale".

Il commento della Dichiarazione di Ratzinger si fa stringente: "Proprio considerando tutti questi elementi, la sacra congregazione afferma che l'iscrizione "rimane proibita dalla Chiesa" e i fedeli che vi si iscrivono "sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla santa comunione". Nel fare questa dichiarazione, la Scdf non ha inteso disconoscere gli sforzi compiuti da coloro che, con la debita autorizzazione di questo dicastero, hanno cercato di stabilire un dialogo con rappresentanti della massoneria. Ma, dal momento che vi era la possibilità che si diffondesse tra i fedeli l'errata opinione secondo cui ormai l'adesione a una loggia massonica era lecita, essa ha ritenuto suo dovere far loro conoscere il pensiero autentico della Chiesa in proposito e metterli in guardia nei confronti di un'appartenenza incompatibile con la fede cattolica".

E il perchè è ribadito al modo di una confessione: "Solo Gesù Cristo è, infatti, il Maestro della Verità e solo in lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli". E di più non è possibile dire.

Pietro Nonis
Vescovo
di Vicenza

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXII - NUOVA SERIE — N. 1-2 Gennaio-Febbraio 1998

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola
M. Falcone - P. Giannuzzi - R. Iacobucci - S. Iacopino
D. Loddo - L. Mangano - G. Mariscotti - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 -
00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 18/2/1998 - Stampato il 19/2/1998

NOMINE

(continuazione dalla prima pagina)

molti anni uffici equiparati funzionalmente, sotto ogni aspetto, alle direzioni generali, in servizio nell'amministrazione rispettivamente fin dal 1956 e dal 1960, anni appunto in cui, due dei neonominati dirigenti generali cominciavano a frequentare la scuola elementare o si apprestavano ad uscirne.

Ma preferiamo non dilungarci oltre e pensare che tutti questi valenti funzionari esclusi potranno vantare, per i servizi resi, quanto meno un credito nei confronti dell'amministrazione il cui incasso, purtroppo, è rinviato sine die! Sicuramente hanno però ricevuto da Lei un disconoscimento, per la laboriosa e proficua attività svolta in tutti questi lunghi anni di servizio (42 e 38).

Come certamente Le è noto, come uomini di scuola non rientriamo fra gli aspiranti a questo tipo di nomine, ma non possiamo esimerci dal confermarLe le nostri forti preoccupazioni per i criteri seguiti (quali?).

Ecco il problema politico grave; ci sembra che nel procedere alle proposte di nomina dei dirigenti della pubblica amministrazione al massimo livello vi sia la necessità inderogabile per un Ministro (che compie atti politici), di individuare e stabilire a priori - nell'interesse pubblico che ha l'obbligo di perseguire - criteri oggettivi, per poi procedere. Ovviamente trattandosi di atti di alta amministrazione (nomine di alti funzionari)

non ci pare che l'averle sottratte al singolo Ministro (la competenza è del Consiglio dei Ministri) sia garanzia sufficiente. Non sottovalutiamo naturalmente l'aspetto fiduciario delle scelte che comunque, è bene ricordarlo, rimangono anche quando il Ministro cambia.

Ed allora perchè sottacere il pericolo che margini di discrezionalità ad libitum possano sfociare anche nell'arbitrio?

L'efficienza, la funzionabilità l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sono assicurate dai suoi massimi dirigenti, e tutto questo patrimonio deve essere sempre più sviluppato perchè costituisca per il cittadino motivo di orgoglio e garanzia.

Le nomine dei dirigenti generali hanno quindi un valore strategico fondamentale e vi è la necessità che siano sottratte alle logiche politiche del momento che finirebbero inevitabilmente per limitarne l'indipendenza e l'autonomia.

I prossimi mesi saranno sicuramente epocali per le novità che interesseranno il mondo della scuola (autonomie, nuovi esami di maturità, riordino dei cicli, parità scolastica) e le prospettive stando questo scenario preoccupano non poco, proprio perchè sappiamo che il confine fra gli atti di alta amministrazione e quelli politici è molto sottile.

A. S.